



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 168 del 15/10/2015

OGGETTO: Proc. Pen. R.G.N.R. 8033/2014. Determinazioni della G.C.

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di OTTOBRE alle ore 20:00, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 Maurizio RENNA	Sindaco
2 Maria Lucia ARGENTIERI	Vice Sindaco
3 Valentina CARELLA	Assessore
4 Angelo ESPOSITO	Assessore
5 Giuseppe DI TARANTO	Assessore
6 Francesco CIVINO	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede la Seduta IL SINDACO Maurizio RENNA

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Dott. Fabio Ferrari

**Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta in atti
N. 240 del 15/10/2015**

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co 15/10/2015

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Dott. Fabio FERRARI)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **240** del **15/10/2015** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Considerato:

- che con deliberazione n. 219 del 05/11/2014 la Giunta comunale disponeva di promuovere azione penale in relazione ad alcuni commenti pubblicati sul social network Facebook nell'anno 2014, ritenendo il contenuto degli stessi altamente lesivo della reputazione e del prestigio istituzionale dell'Amministrazione comunale, nonché offensivo e denigratorio nei confronti di un funzionario comunale;
- che con lo stesso atto deliberativo si conferiva incarico al Responsabile dell'Ufficio Legale per l'espletamento di tutte le attività correlate alla rappresentanza processuale del Comune nell'azione giudiziaria penale di che trattasi, sia per la redazione dell'atto di querela che per ogni altra attività finalizzata alla partecipazione dell'Ente in qualità di parte offesa alla fase delle indagini preliminari e per l'esercizio dei poteri e le facoltà previste dalla legge;
- che allo stato, risultata effettivamente avviata l'azione penale ed il relativo procedimento (R.G.N.R. 8033/2014) trovasi alla fase del giudizio, con prima udienza prevista alla data del 16.10.2015;

Ciò premesso ed attestato:

- che l'A.C è stata notiziata dell'imminente udienza - appunto prevista per il 16.10.2015 - e si è constatato che il Legale dell'Amministrazione (con propria in atti) ha evidenziato l'inopportunità, in quanto parte offesa nel procedimento penale avviato, di espletare in prima persona l'incarico di rappresentanza processuale dell'Ente a suo tempo conferitogli con delibera di G.C. n. 219/2014, anche evidenziando la conseguente opportunità di affidare la difesa dell'Ente ad un professionista esterno;
- che in questa fase, l'adempimento che può richiedersi all'A.C. risulta essere la costituzione di parte civile nel processo penale in corso;
- che si è preso atto della peculiare posizione del Legale dell'ente, come dallo stesso espressamente evidenziato, in quanto direttamente e personalmente interessato nella vicenda, in qualità di persona offesa nel processo penale in corso;
- che l'azione penale comunque promossa ed in fase di giudizio, procede indipendentemente dalla volontà dell'ente di costituirsi parte civile nel processo di che trattasi e che peraltro, trattandosi di ipotesi di reati per cui è prevista la punizione a querela della parte offesa, la stessa denuncia/querela può in qualunque momento essere ritirata; per cui si ritiene di dover prendere atto di tale previsione ed attuarla, non volendo questa Amministrazione perseguire penalmente i presunti autori degli illeciti contestati;
- che, difatti, l'attuale A.C. ritiene in linea generale che il diritto di critica, esercitato nei confronti della cosa pubblica da parte dei cittadini, può restare fatto lecito anche se espresso con toni duri e decisi, salvo che non leda gratuitamente e strumentalmente l'onore e la reputazione delle singole persone le quali hanno tutto il diritto (riconosciuto dal legislatore) e le facoltà di esercitare ogni azione ed attivare qualsivoglia legittimo strumento a tutela dei loro personali diritti che assumono lesi;
- che, pertanto, non essendovi interesse a sostenere l'azione penale, da parte di questa

Amministrazione si vuol meglio verificare lo stato dei fatti, attendendo gli esiti della vicenda giudiziaria, e ciò anche sulla base della volontà degli stessi soggetti/persone fisiche che si assumono parti lese nel procedimento di che trattasi; ritenendo ragionevole, per le motivazioni appena esposte, di poter soprassedere in merito alla concreta partecipazione dell'ente al giudizio penale instaurato;

- che si ritiene, per le ragioni anzidette, di ritirare la querela che per parte dell'ente, così come sostenuto nella nota a firma del legale del Comune, è stata adottata da parte del Sindaco pro-tempore a tutela dell'immagine dell'ente stesso, in virtù degli indirizzi di cui alla deliberazione di G.C. n° 219/2014;

Dato atto che l'A.C. in ogni caso, verificati i presupposti oggettivi e constatata l'eventuale condanna dei soggetti imputati, si riserva di promuovere ulteriori provvedimenti ed azioni per conto dell'ente;

Valutata dunque complessivamente la natura dei reati contestati e rilevato al riguardo che il processo avviato verte non già sulla contestazione di reati contro la Pubblica Amministrazione, come tali perseguibili d'ufficio, ma che trattasi di procedimento promosso su impulso di parte;

D E L I B E R A

1. **Di prendere atto** di tutto quanto sopra, che quivi si intende integralmente riportato e trascritto;
2. **Di rimettere/ritirare**, considerata la previsione di cui all'art. 152 c.p., la denuncia/querela che per parte del Comune risulta essere stata eseguita in ragione degli originari indirizzi di cui alla deliberazione G.C. N° 219/2014; all'uopo incaricando l'attuale Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, di adottare le relative e connesse attività;
3. **Di soprassedere** pertanto, necessariamente per effetto della anzidetta volontà, e comunque richiamandosi alle motivazioni tutte e valutazioni esposte in premessa, quanto alla costituzione dell'ente quale parte civile nel processo penale in essere (Proc. Pen. R.G.N.R. 8033/2014) incardinato presso il Tribunale di Brindisi; non essendo interesse di questa Amministrazione quella di sostenere l'azione penale nei confronti dei presunti responsabili autori in relazione alle ipotesi di reato loro ascritti, salvo le ulteriori valutazioni che seguono;
4. **Di dare atto** che i su espressi intendimenti non incidono sulla prosecuzione del processo penale di che trattasi a carico degli imputati, che seguirà il suo fisiologico iter sino alla sentenza definitiva, fatte salve ulteriori determinazioni volitive (remissione/ritiro della denuncia/querela) anche da parte di altri soggetti-persone fisiche che direttamente e personalmente si sono sentite lese delle azioni perpetrate e che sono coinvolte nel processo quali parti offese;
5. **Di prendere atto** della volontà espressa con il presente provvedimento da parte di questa Giunta Comunale con particolare riguardo alle previsioni di cui ai punti 2) e 3) del presente dispositivo, e pertanto **di revocare** la deliberazione di G.C. n° 219 del 05/11/2014 per tutte le parti incompatibili con le decisioni quivi assunte;
6. **Di riservarsi** comunque, ma solo verificati gli esiti del processo, in base alle conclusioni che verranno sentenziate da parte competente A.G. ed avuto riguardo, in concreto, alle motivazioni di cui in

sentenza, l'adozione di ulteriori provvedimenti ed azioni per conto del Comune;

7. **Di rendere** il presente atto, previa unanime separata votazione, immediatamente eseguibile.

Copia elettronica da sito web istituzionale

COPIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Maurizio RENNA

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Fabio Ferrari

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 16/10/2015 N. 1178 Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Fabio Ferrari

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 15/10/2015;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 15/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Fabio Ferrari

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

San Pietro V.co, 16/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio Ferrari
